



Mefop

Vantaggi fiscali della previdenza complementare

Eurofer/Mefop

Principio del rinvio della tassazione del risparmio previdenziale



Attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali (MODELLO E T T)

- **E**senzione da imposizione ordinaria dei contributi e del TFR
– tassazione dei contributi non dedotti che eccedono il limite di deducibilità
- **T**assazione dei rendimenti maturati dalla FPC
– esenzione dei contributi dedotti, non dedotti e del TFR gestiti dalla Forma Pensionistica Complementare (FPC)
- **T**assazione con imposizione sostitutiva delle prestazioni
– tassazione dei contributi dedotti e del TFR, esenzione dei contributi non dedotti e dei rendimenti

Aliquote Irpef

- Per i Redditi da **0** a **15.000** euro il valore dell' IRPEF lordo è pari al **23%** del reddito
- Per i Redditi da **15.000,01** a **28.000** il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 3.450 + **27%** sulla parte eccedente i 15.000 euro
- Per i Redditi da **28.000,01** a **55.000** euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 6.960 + **38%** sulla parte eccedente i 28.000 euro
- Per i Redditi da **55.000,01** a **75.000** euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 17.220 + **41%** sulla parte eccedente i 55.000 euro
- Per i Redditi oltre **75.000** euro il valore dell' IRPEF lordo è infine pari a 25.420 + **43%** sulla parte eccedente i 75.000 euro

E – Deduzione dei contributi



Mefop

I contributi o premi versati ad una FPC per sé o per un familiare fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo entro:

► € 5.164,57

► ovvero per un importo più alto

▪ **per i neo-occupati dal 01.01.2007 possibilità di recuperare le somme non dedotte nei primi 5 anni per un periodo compreso tra il sesto e venticinquesimo anno di partecipazione alla FPC**

I contributi non dedotti vanno comunicati alla FPC entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento

I contributi reintegratori di una anticipazione eccedenti il limite di deduzione godono di un credito di imposta

T - Tassazione dei rendimenti



Mefop

Tipo di tassazione = imposta sostitutiva

Aliquota = 20%, 12.5% per TdS (11% fino al 2013; 11,5% per il I sem. 2014; 20% dal 1.1.2014)

Base imponibile = risultato di gestione (o rendimento fiscale)

Possibilità di portare avanti eventuali minusvalenze senza limiti temporali e/o possibilità di compensare le minusvalenze di un comparto con le plusvalenze di un altro comparto

T - Tassazione dei rendimenti



Mefop

È aumentata la tassazione dei rendimenti, ma è anche aumentato lo spread fiscale rispetto a investimenti ordinari

Periodo	Investimento ordinario	Fondo pensione	Differenza
Fino al 31.12.2011	12,5%	11%	1,5%
2012-2013	20%	11%	9%
I sem. 2014	20%	(11)20%	(9%)0
II sem. 2014	26%	(11,5)20%	(8,5)6%
Dal 1.1.2015	26%	20%*	6%

* Tassazione sui titoli di Stato 12,5%. Mediamente i fondi pensione scontato il 15,5%. Rivalutazione TFR: 17%

Il fondo pensione resta il veicolo migliore per i propri risparmi e per il TFR

T - Tassazione prestazioni (aliquote sostitutive per M3 - post 2007)



Mefop

Fattispecie	Imposizione sostitutiva
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie, riscatti (parziali o totali) tipici e da premorienza	15% nei primi 15 anni con riduzione dello 0,3% per ogni anno successivo, fino al 9% (26% sulla c.d. rivalutazione della rendita)
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa, per ulteriori esigenze e riscatti atipici (altri riscatti da perdita dei requisiti)	23%

Gli incentivi fiscali della Previdenza complementare



Mefop

- **Tax deferral**
 - rinvio dell'imposizione su contributi dedotti = possibilità di investire maggiori somme a parità di propensione al consumo
- **Imposizione rendimenti** maturati con aliquota 20-12,5% anziché 26%-12,5% (TFR 17%)
- **Tax averaging**
 - differenza tra aliquota di deduzione e aliquota di tassazione
- Minore tassazione delle prestazioni rispetto al TFR in azienda (tassazione separata con riliquidazione)
- Esenzione da imposta di bollo (0,2%) sul patrimonio finanziario
- Esenzione da imposta su transazioni finanziarie (Tobin Tax)
- Esenzione IVA su commissioni di gestione patrimoniale
- Non inclusione in ISEE

Misure compensative per il datore di lavoro che versa il TFR



Mefop

- **Deducibilità dal reddito di impresa di una parte del Tfr che non resta in azienda**
 - 4% del Tfr per imprese con almeno 50 addetti
 - 6% per meno di 50 addetti (solo per Tfr versato nel fondo pensione)
 - La misura non porta benefici se l'azienda non produce utili ai fini fiscali.
- **Eliminazione del contributo al Fondo di garanzia del Tfr presso Inps**
 - Lo 0,20% del monte retributivo (in proporzione al Tfr versato al fondo pensione o al fondo Tesoreria)
 - Qualora l'impresa sia in utile, una parte del beneficio, incrementando gli utili, è ridotto dall'imposizione sul reddito d'impresa.
- **Riduzione dei c.d. oneri impropri**
 - Misura a regime nel 2014 con un impatto dello 0,28% sul monte retributivo (in proporzione al Tfr versato al fondo pensione o al fondo Tesoreria).
 - Qualora l'impresa sia in utile, una parte del beneficio, incrementando gli utili, è ridotto dall'imposizione sul reddito d'impresa.



L'AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE

LEGGE DI BILANCIO 2017



- Art. 1 commi da 88 a 96

Destinatari dell'agevolazione

- ▶ Casse previdenziali professionali
- ▶ Forme di previdenza complementare d.lgs. 252/2005
 - Anche i PIP?
- ▶ Fondi pensione con sede in altri Stati membri dell'UE o SEE

«**Investimenti qualificati**» o fiscalmente agevolati

- a) Azioni o quote di imprese
 - ▶ con residenza fiscale in Italia o in altri Stati membri dell'UE o SEE
 - ▶ con stabile organizzazione nel territorio medesimo
- b) Quote o azioni di Oicr
 - ▶ con residenza fiscale in Italia o altri Stati membri UE o SEE
 - ▶ che investono prevalentemente in strumenti finanziari lett. a)

Importo massimo agevolabile per le CP



Mefop

- ▶ Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996 possono destinare agli investimenti qualificati somme **fino al 5% dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente

Importo massimo agevolabile per le FPC



Mefop

- ▶ Le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati somme **fino al 5% dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente
- ▶ Con riferimento ai Fondi pensione multicomparto «si devono considerare i singoli comparti separatamente» e l'agevolazione va calcolata «sulla base degli importi dei titoli confluiti in ogni linea di investimento» (Circolare 14/E/2016 su credito di imposta)

- ▶ Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere **detenuti per almeno 5 anni**
 - Per gli investimenti avente ad oggetto quote o azioni di Oicr il vincolo temporale dovrebbe riguardare le quote o azioni dell'Oicr e non necessariamente anche l'investimento effettuato dall'Oicr

Rimborso o scadenza strumenti finanziari



Mefop

In caso di **rimborso o scadenza** degli strumenti finanziari
oggetto di investimento **prima del quinquennio**

- ▶ il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli
strumenti finanziari agevolati entro 90 giorni dal rimborso

▶ I **redditi derivanti dagli investimenti agevolati** sono **esenti** ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta del 20% sul risultato di gestione della FPC

- NO esenzione per i redditi relativi a partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), tuir

Redditi da azioni, partecipazioni, diritti o titoli di società che rappresentino in totale una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione a capitale o patrimonio superiore al 5 o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati o altre partecipazioni

Carattere permanente dell'esenzione



Mefop

▶ i redditi derivanti da investimenti agevolati incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate da FPC

Opportuna conferma di un principio generale

- Si ritiene che anche i redditi esenti siano sempre da escludere ai fini della determinazione della base imponibile della prestazione di previdenza complementare. *«Diversamente, l'esenzione che viene oggettivamente riconosciuta a taluni redditi verrebbe di fatto annullata in capo al percettore della prestazione».* (par. 4.2.2. Cap. I Circolare 29/E/2001)

Decadenza dall'agevolazione

In caso di **cessione prima dei 5 anni** degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato

- ▶ applicazione imposta sostitutiva del 20%
 - su redditi realizzati attraverso la cessione e
 - su redditi che non hanno concorso alla formazione della base imponibile durante il periodo minimo di investimento
- ▶ senza applicazione di sanzioni
- ▶ versamento, unitamente agli interessi, effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione
- ▶ Aderenti destinatari dell'agevolazione vs. Aderenti gravati dal recupero dell'imposta